

TRIBUNALE DI LANCIANO

*RELAZIONE DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE
DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
PROCEDURA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI
DEL CONSUMATORE*

ART.68 E 69 DEL D. Lgs 12 gennaio 2019, n. 14

Giudice:	Dott.ssa Chiara D'Alfonso
Procedura:	Nr. 561 (112/L)
Gestore della Crisi:	Dott.ssa Graziella Cianfrone
Debitore:	Sig. Cosmo Ronco

La sottoscritta Dott.ssa Graziella CIANFRONE, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Lanciano (CH) al n. 145/A, al Registro dei Revisori Contabili di cui al D.M. 12.04.1995, con decreto del Ministero della Giustizia del 23.07.02 al n. 125999, all'Elenco dei Gestori al n°77 dal 05.05.2016, con studio in Lanciano (CH), Via G. Marsilio n. 3/A, Codice Fiscale CNFGZL69B41E435Y, PEC: graziella.cianfrone@pec.it, nominata gestore della crisi nel procedimento n°561 del 10.01.2023 dall'associazione O.C.C. Commercialisti Associati Avezzano, Chieti, Lanciano, Pescara, L'Aquila e Sulmona, incaricata di redigere il Piano di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore, ai sensi del D.lgs. 12 gennaio 2019, n.14, dal Debitore Sig. Ronco Cosmo, rappresentato e difeso dall'Avv. Barbara Rosati, C.F. RSTBBR70C47E435A, elettivamente domiciliato presso lo Studio in Lanciano (CH), Via Cacciaguerra 1/A, la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo PEC: barbararosati@pec.giuffre.it

La scrivente, preliminarmente dichiara:

- di essere in possesso dei requisiti di cui all'art.28 della L.F.;
- che non sussistono, riguardo alla sua persona, condizioni d'incompatibilità per l'espletamento dell'incarico;
- che non si trova in situazioni di conflitto d'interesse;

premesse che

- l'istante non può essere assoggettato a procedure concorsuali diverse da quelle previste dalla L. 3/2012 e del D. Lgs 14/2019;
- l'istante non ha fatto ricorso nei cinque anni precedenti alla presente richiesta a procedure di composizione della crisi o liquidazione del patrimonio, di cui alla legge 3/2012 e al D. Lgs 14/2019;
- l'istante non è soggetto alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 R.D. 16/03/1942 n. 267 o del D. Lgs 14/2019, né assoggettabile;

- l'istante versa in una situazione di sovraindebitamento, di squilibrio finanziario sopraggiunta per cause non dovute ad imprudenza negli investimenti, quanto piuttosto per cause indipendenti alla sua volontà e riconducibili ad eventi accidentalmente verificatesi e non prevedibili.
- la legge consente al debitore di presentare al Tribunale competente un Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore stipulato con i creditori.

Il debitore, Sig. Ronco Cosmo, si trova in una situazione di sovraindebitamento e ha dato avvio alla procedura in oggetto presentando la richiesta della nomina di un professionista, quale "Gestore della Crisi", per gestire la propria situazione di crisi. Di fatto, il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza ha previsto una procedura semplificata, quale **la ristrutturazione dei debiti del consumatore**, procedura di maggior favore rispetto a quella del concordato minore, in quanto svincolata dall'approvazione dei creditori e ancorata alla sola valutazione del giudice, garanzia di maggiore obiettività.

L'istante Ronco Cosmo, nella sua qualità di Consumatore, nato in data 19/02/1947 a Bari (BA), codice fiscale RNCCSM47B19A662M, identificato con carta d'identità n. AX0704916 rilasciata dal Comune di Lanciano (CH) in data 21/09/2015, con scadenza in data 19/02/2026, residente in Lanciano (CH), Viale Cappuccini 283, ma domiciliato, a seguito della separazione, presso l'Albergo Alba, in Lanciano (CH), Via Alba, 1, **(All. 1)**

In data 08/09/2014 ha contratto matrimonio in Brasile con la sig.ra

2. il matrimonio è stato trascritto nei Registri dello Stato civile del Comune di Lanciano anno 2015 Numero 83, parte II, Serie C;

3. dall'unione dei due coniuge è nata una figlia: _____, nata a Guarhulos (Brasile) il 03/01/2008;
4. Già quando residente in Brasile la coppia vive momenti di crisi dovuti all'incompatibilità caratteriale e alla differenza d'età, dando avvio persino a vicende giudiziarie riguardanti l'affidamento della minore;
5. ricomposta la crisi, i coniugi hanno tuttavia deciso di trasferirsi in Italia nell'estate del 2015;
6. L'abitazione del nucleo familiare, **composto dai coniugi e dalla figlia minore**, è di proprietà dell'istante, il quale lo ha acquistato nel corso del 2019 mediante partecipazione ad un'asta giudiziaria;
7. è pensionato con una pensione media netta italiana di € 483,30 ed una brasiliana di € 504,42;
8. con ricorso depositato avanti il Tribunale di Lanciano la sig.ra Freitas ha chiesto la separazione personale dal marito, instaurando il giudizio RG 177/2022, tuttora pendente tra i coniugi; **(All.2)**
9. a seguito dell'ordinanza resa in data 19/07/2022 i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente, la casa coniugale è stata assegnata alla sig.ra Freitas che la abita unitamente alla figlia minore ed all'odierno istante è stato concesso termine di giorni 15 per allontanarsene; **(All.3)**
10. in conseguenza del già menzionato provvedimento, si è allontanato dall'abitazione e tuttora dimora presso l'albergo Alba ove corrisponde mensilmente l'importo di € 450,00 per l'alloggio; **(All.4)**
11. nel medesimo provvedimento il Giudice ha imposto a suo carico il versamento della somma mensile di € 250,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore ed ha altresì imposto alla signora _____ di corrispondere quale contributo a favore dell'odierno esponente l'importo di € 200,00 per la sua diversa sistemazione abitativa. Tale importo non è mai stato corrisposto, sicchè alla luce della intervenuta separazione ed a fronte dei finanziamenti tuttora in corso di regolare ammortamento, l'istante versa in una condizione di estrema difficoltà economica in

considerazione anche della esigua pensione sulla quale può far conto e delle dichiarazioni dei redditi degli anni passati. **(All. 5)**

**CAUSE DELL'INDEBITAMENTO, RAGIONI DELLA CRISI E DILIGENZA
NELL'ASSUNZIONE DELLE OBBLIGAZIONI – RESOCONTO DELLA SOLVIBILITA' DEL
RICORRENTE NEGLI ULTIMI NOVE ANNI.**

In data **02/01/2019** ha contratto Prestito a tasso fisso a rimborso rateale nr. 4250710 presso **INTESA SAN PAOLO SPA** dell'importo complessivo di € 14.700,00 (tan fisso 5,750%) rimborsabile in 84 rate mensili dell'importo di € 217,34, per esigenze del nucleo familiare e per partecipare all'asta giudiziaria relativa all'immobile poi aggiudicato.

Tale finanziamento è in corso di regolare ammortamento e ad aprile 2023 il residuo ammonta ad **€ 7.021,31**.

In data **07/04/2019** **AGOS SPA** ha concesso all'istante un prestito personale 061024112 dell'importo originario di € 10.877,52 (tan 8,95% TAEG 9,33%) da corrispondersi in 72 rate dell'importo di € 200,20 con periodicità mensile, per un importo totale, comprensivo di interessi, pari ad € 14.414,40 mediante addebito diretto su c/c.

Detto finanziamento si è reso necessario per l'acquisto del mobilio destinato all'arredo di cucina e camera da letto dell'immobile aggiudicato all'asta, ove il nucleo familiare ha costituito la propria residenza.

Tale finanziamento è in corso di regolare ammortamento e, ad aprile 2023, il residuo ammonta ad **€ 5.605,60**.

In data **08/06/2020** **FIDITALIA SPA** ha concesso prestito personale dell'importo originario di € 10.000,00 rimborsabile in 84 rate mensili dell'importo di € 158,57 (TAN fisso pari a 7,40% TAEG 9,00%), per un importo totale comprensivo di interessi pari ad € 13.358,28.

Detto finanziamento era stato concesso al fine di estinguere un pregresso finanziamento Findomestic ottenuto per l'acquisto dell'autovettura tuttora di sua proprietà ed ottenere nuova liquidità per le esigenze del nucleo familiare e provvedere al versamento di alcune rate di un finanziamento in favore della sorella Ronco Filomena. Ad aprile 2023, il debito residuo ammonta ad Euro 7.778,50

In data **5/02/2021** ha contratto ulteriore prestito personale a rimborso rateale definito di "*consolidamento chirografario*" nr. 0w82011268490 presso **INTESA SAN PAOLO SPA** dell'importo complessivo di € 6.050,00 rimborsabile in 119 rate mensili dell'importo di € 70,65 (TAN fisso del 7,00%).

Tale finanziamento si era reso necessario per ripianare lo scoperto di conto corrente nr. 1000/6470 acceso presso il suddetto Istituto bancario, poi estinto.

Anche tale finanziamento è in corso di regolare ammortamento e, ad aprile 2023, il residuo ammonta ad **€ 5.101,20**.

Tutti i finanziamenti di cui si è fatta menzione sono in corso di regolare pagamento, conseguendone che- ad oggi - l'odierno istante non risulta essere stato ancora costituito in mora, malgrado con estremo affanno riesca a corrispondere tutte le rate, anche comprimendo i propri fabbisogni.

Il totale complessivo dell'esposizione debitoria pertanto ammonta (s.e. & o.) ad € 26.329,15 malgrado ancora in corso di regolare pagamento.

A tale importo dovrà essere aggiunta l'esposizione debitoria nei confronti di American Express che al momento non è stato possibile quantificare in mancanza di idonea documentazione.

Il signor Ronco è titolare, infatti, di carta di credito American Express nr. _____, il cui utilizzo è destinato ai seguenti pagamenti ricorrenti:

1. rata del prestito Fidelity di cui è stata fatta menzione;
2. rata del cellulare e dell'utenza della figlia minore _____ per € 50,00 circa;
3. pagamento del premio auto in soluzione rateale mensile per l'importo di € 45,51.

Il signor Ronco, infatti, pur - come già detto- non risultando ancora essere stato costituito in mora, sostiene a fatica il pagamento della rate complessive mensili a fronte della sola propria unica entrata, costituita dalla pensione.

Alla luce dei fatti esposti, emerge che nel caso di specie ricorre il presupposto oggettivo dello stato di **sovraindebitamento** cioè una **“situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”**.

Emerge altresì la ricorrenza del presupposto soggettivo, trattandosi all'evidenza di un consumatore e di debitorie derivanti appunto da esigenze personali e del proprio nucleo familiare.

A fronte dell'oggettivo indebitamento in cui versa, l'odierno istante è intenzionato a proporre un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, quale modalità di composizione del proprio sovraindebitamento al fine di assicurare la soddisfazione, seppur parziale, del ceto creditorio, conservando per sé e per la propria famiglia una quota di reddito sufficiente alle esigenze fondamentali della vita.

**OMESSA VALUTAZIONE DA PARTE DI FINDOMESTIC DEL MERITO CREDITIZIO:
CONSEGUENZE SULL'INDEBITAMENTO DEL RICORRENTE**

E' di tutta evidenza che il signor Ronco non abbia colposamente cagionato il sovraindebitamento in considerazione della natura dei debiti contratti e delle circostanze che lo hanno indotto a sottoscrivere i finanziamenti.

In effetti la debitoria complessiva è composta prevalentemente dai debiti nei confronti di finanziarie per prestiti personali, mentre non esistono debiti di altra natura verso altri soggetti, comprese Agenzia delle Entrate ed Agenzia delle Entrate Riscossione.

Alla data di assunzione delle predette obbligazioni il signor Ronco, pensionato da diversi anni, poteva contare su una entrata certa, seppur minima, sì da potervi far

fronte, come dimostra il fatto che le rate sono state sempre pagate spontaneamente.

Pare evidente che la crisi patrimoniale dell'istante, come documentato, è stata causata proprio da un ripetuto ricorso a crescenti finanziamenti, inizialmente determinato dalle spese sostenute per far fronte alle esigenze del nucleo e **drammaticamente aggravata dalla crisi della coppia**, a seguito della quale ha dovuto allontanarsi dall'abitazione familiare, di sua proprietà - per la quale aveva accesso i finanziamenti menzionati (es partecipazione all'asta giudiziaria, acquisto degli arredi) - vedendosi costretto a sostenere spese duplicate per la sua nuova sistemazione.

Al riguardo, è stato già evidenziato che a seguito dell'ordinanza resa in data 19/07/2022 è stato posto a carico del sig. Ronco il versamento della somma mensile di € 250,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore e, contestualmente, posto a carico della signora [redacted] l'importo di € 200,00 da corrispondere quale contributo a favore dell'odierno esponente per la sua diversa sistemazione abitativa. Tale importo - lo si ribadisce - non è mai stato corrisposto e attualmente il signor Ronco sostiene una spesa mensile di € 450,00 per l'alloggio.

E' di tutta evidenza che l'intervenuta separazione aggravi la già compromessa situazione economica alla luce dei finanziamenti gravanti sulla ridotta pensione.

Ciò precisato, al fine di valutare la diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni va, preliminarmente, evidenziato che l'esposizione iniziale era di entità tale da poter essere tranquillamente onorata.

Il successivo ricorso ad altri finanziamenti è stato finalizzato prevalentemente ad estinguere quelli precedenti e ad ottenere nuovo credito, che, tuttavia, al netto delle somme trattenute, risultava sempre inferiore rispetto alle esigenze familiari, consentendo a stento la sopravvivenza per qualche mese.

La buona fede e la volontà dell'istante di voler adempiere ad ogni costo le proprie

obbligazioni è testimoniata dal fatto che fino ad oggi ha rinunciato ad una vita dignitosa pur di farvi fronte, senza peraltro avere alcun **tipo di debito di altra natura, ma la situazione è ormai divenuta insostenibile - anche e soprattutto alla luce dell'intervenuta separazione** - atteso che quanto residua una volta pagate le rate di debito non consente di condurre un tenore di vita un minimo dignitoso.

Alla luce del quadro descritto **merita**, pertanto, **opportuna valutazione il contegno assunto dai soggetti finanziatori**, che ha avuto **un evidente ruolo nel cagionare il sovraindebitamento dell'istante**.

Sul punto, chi scrive ricorda a sé stesso che l'art. 124-bis T.U.B. prevede, al primo comma, che *“prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente”*.

Sussiste, pertanto uno specifico obbligo del finanziatore il quale deve acquisire informazioni relative alla situazione finanziaria del richiedente prima di erogare un finanziamento.

La *ratio* della disposizione è quella di tutelare sia interessi privatistici, mediante la tutela del consumatore, il quale deve essere posto nelle condizioni di prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione del contratto, che pubblicitici, connessi al mercato creditizio.

In coerenza con la già menzionata *ratio* l'intermediario, sulla base delle informazioni di cui può disporre, deve, pertanto, negare il finanziamento nel caso in cui sia necessario per la tutela degli interessi protetti dal proprio ufficio.

Dalla lettura coordinata della citata disposizione con il terzo comma dell'art. 68 CCII deriva il logico corollario che il sovraindebitamento derivante dalla stipula di un contratto di finanziamento in violazione dell'art. 124-bis T.U.B. è riconducibile eziologicamente proprio e solo all'intermediario finanziario.

Il consumatore non può, dunque, essere ritenuto in colpa per essersi rivolto all'intermediario ed aver fatto affidamento sulla capacità di quest'ultimo di valutare il proprio merito creditizio.

La citata norma, infatti, prevede espressamente che l'OCC nella sua relazione debba indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, **valutato in relazione al suo reddito disponibile**, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita.

Nel caso di specie, alla stregua dei parametri forniti dalla stessa norma emerge come il merito creditizio dell'istante non sia stato valutato dal finanziatore, conseguendone che egli non ha colposamente determinato il sovraindebitamento per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, avendo domandato l'accesso al mercato creditizio tramite intermediari qualificati i quali avevano gli strumenti e le informazioni per valutare il merito creditizio del richiedente.

In effetti, tutti i finanziamenti sono stati erogati con il meccanismo di una sorta di "rilancio" dei precedenti finanziamenti, innescando un meccanismo a spirale e determinando irreversibilmente l'indebitamento del signor Ronco.

Di tutte le circostanze evidenziate nella presente relazione accompagnatoria alla istanza di nomina del Gestore della Crisi, Codesto OCC dovrà tenere opportuno conto ai fini della redazione del piano, affinché in concreto possa determinarsi un abbattimento dell'importo complessivo dei crediti **chirografari** avanti descritti ed ottenere una rata maggiormente sostenibile che possa consentire al signor Ronco di onorare i pagamenti ed al contempo far fronte alle esigenze e fabbisogni primari propri e della figlia minore, o in subordine, valutare la liquidazione del patrimonio del medesimo ferma restando la destinazione di un congruo importo ricavato dalla vendita dell'immobile alla figlia minore con una dazione *una tantum*.

Dall'esame degli stessi, emerge con evidenza come i soggetti finanziatori, nella concessione di ogni singolo finanziamento, non abbiano mai valutato il merito creditizio dell'odierno istante.

Dunque, si fornisce l'elenco dei creditori unitamente alle informazioni e documentazioni (fornite dai creditori stessi) relative a tutti i finanziamenti posti in essere dal Debitore:

CREDITORI	ACCERTATO
Agos	5.605,60 €
Fiditalia	7.778,50 €
Regione Abruzzo - Tassa automobilistica regionale	222,31 €
Polizia Municipale – Sanzione codice della Strada	600,23 €
Prestito Intesa San Paolo n. 4250710	7.021,31 €
Prestito personale Intesa San Paolo n. 0w82011268490	5.101,20 €
TOTALE	26.329,15 €

(All. 6, 7, 8, 9, 10, 11)

I debiti verso la Polizia Municipale, riguardanti contravvenzioni al codice della strada risultanti dai verbali n. 1137 e 1138 del 13/04/2019, sono assistiti da privilegio.

I restanti debiti, ossia quelli verso Agos, la Regione Abruzzo e verso Intesa San Paolo sono chirografi.

INDICAZIONE PRESUNTA DEI COSTI DELLA PROCEDURA.

Si stima la voce "Spese di giustizia e procedura" nella misura complessiva di Euro **3.669,56**, comprensiva dei compensi OCC, professionista che ha prestato assistenza legale e spese di tenuta conto, come da specifica tabella di seguito indicata:

SPESE DI GIUSTIZIA E PROCEDURA	TOTALE
Gestore della Crisi	2.440,00 €
Legale	729,56 €
Spese di tenuta conto (per la durata presunta della procedura – 4 anni)	500,00 €
TOTALE	3.669,56 €

(All.12 e 13)

Si precisa quanto segue:

euro 1.830,00 importo comprensivo di cassa di previdenza professionale ed I.V.A., quale compenso del Gestore della crisi;

euro 729,56 importo comprensivo di spese generali, cassa di previdenza professionale ed I.V.A., quale compenso spettante l'attività di assistenza legale;

euro 500,00 importo, che si presume calcolato approssimativamente in base alle esperienze pregresse, relativo alle spese di tenuta del conto corrente bancario.

Tutte le spese sopra enunciate sono considerate **prededucibili**.

SITUAZIONE REDDITUALE DELLA FAMIGLIA.

Il ricorrente è separato ed è pensionato con una pensione italiana e una brasiliana. Il reddito conseguito dal Signor Ronco è utilizzato per il sostegno personale e per il mantenimento della figlia. Di seguito si riporta la capacità reddituale media del Signor Ronco, derivante dai cedolini della pensione riferiti ai mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo e Aprile 2023. Per quanto riguarda i cedolini della pensione relativa ai mesi di gennaio e febbraio, in mancanza di opportuna evidenza documentale, sono stati ipotizzati essere identici a quelli di marzo e aprile. Ci si riserva di produrre opportuna documentazione non appena sarà in possesso della scrivente. **(All.14)**

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Tot. Medio mensile
Pensione Italiana	€ 486,30	€ 486,30	€ 486,30	€ 486,30	€ 486,30
Pensione Brasiliana	€ 477,00	€ 512,72	€ 512,24	€ 515,72	€ 504,42

Il Signor Ronco si è sempre impegnato, per quanto possibile, a saldare i propri debiti, dimostrando diligenza nel regolare pagamento delle rate dei vari prestiti in corso. Inoltre, nonostante le difficoltà, riesce ad onorare gli impegni legati al mantenimento personale e della propria figlia.

GIUDIZIO SULLA FATTIBILITÀ E SOSTENIBILITÀ DEL PIANO COME PROPOSTO

	Debito al 22/03/2023	Natura Crediti	%	Debiti da saldare	Entrate
Spese procedura OCC	2.440,00 €	prededuzione	100%	2.440,00 €	
Spese legali	729,56€	prededuzione	100%	729,56 €	
Spese di tenuta conto	500,00 €	prededuzione	100%	500,00 €	
Totale prededuzione					3.669,56 €
Agos	5.605,60 €	chirografo	10%	560,56 €	
Fiditalia	7778,50 €	chirografo	10%	777,85 €	
Regione Abruzzo – Tassa automobilistica	222,31 €	chirografo	10%	22,23 €	
Polizia Municipale – Sanzioni Codice della Strada	600,23 €	privilegio	100%	600,23 €	
Prestito Intesa San Paolo n. 4250710	7.021,31 €	chirografo	10%	702, 13 €	
Prestito personale Intesa San Paolo n. 0w82011268490	5101, 20 €	chirografo	10%	510,12 €	
Totale passività					3.173,12 €
Totale passività Piano					6.842,68 €
Totale Rate Accantonate (€114,04 x 12mesi x 5 anni)				6.842,68 €	
Totale Attività Piano					6.842,68 €

GIUDIZIO SULLA PROBABILE CONVENIENZA DEL PIANO PER I CREDITORI

La proposta del Piano di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore prevede il pagamento dei debiti mediante la cessione volontaria di una parte della pensione. Il debitore si impegna a corrispondere la somma mensile di Euro 114,04, in numero di 60 rate mensili attraverso l'apertura di un conto intestato alla procedura, con la prima rata a decorrere dalla data di omologa del piano, fino al suo completamento; si precisa che l'importo mensile messo a disposizione dal Ricorrente e dal suo nucleo familiare rappresenta il massimo sforzo finanziario sostenibile.

CONCLUSIONI

Il fine della presente relazione è quello di rendere un giudizio obiettivo circa la probabilità di realizzazione della proposta del piano, giudizio basato sugli strumenti della tecnica professionale.

Sulla base della documentazione ricevuta e delle informazioni assunte,

premesse tutto quanto sopra

il sottoscritto Gestore della Crisi nella persona della Dott.ssa Graziella Cianfrone, vista la domanda presentata dal Sig. Ronco Cosmo, tenuto conto che sussistono i requisiti per l'accesso alla procedura, dichiara verificata la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati, giudicati completi e attendibili.

Alla luce di quanto fin qui esposto, il Signor Ronco

CHIEDE

Che l'III.mo Tribunale adito, previo ogni incombenza di rito ed ogni provvedimento opportuno,

VOGLIA

- 1) dichiarare l'apertura della procedura nei termini proposti dallo stesso e validati dal Gestore della Crisi nominato Dott.ssa Graziella Cianfrone;
- 2) disporre che dal momento della dichiarazione di apertura del piano non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriori e in particolare.

Con osservanza

Lanciano, li 17 aprile 2023

Il Gestore
Dott.ssa Graziella Cianfrone

